



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE – Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

ИЧЕ – Посольство Италии
Отдел по развитию торгового обмена

**IL NUOVO SISTEMA
DI
MARCHIATURA IDENTIFICATIVA
“UNIVOCA”
NELLA FEDERAZIONE RUSSA**

Febbraio 2019

ICE Agenzia - Ufficio di Mosca

INDICE

IL NUOVO SISTEMA DI MARCHIATURA IDENTIFICATIVA “UNIVOCA” NELLA FEDERAZIONE RUSSA

Adozione del nuovo sistema di marchiatura	pag. 3
Composizione della marchiatura secondo il modello legislativo	pag. 4
Sperimentazioni in corso	pag. 5
Il marchio “Čestnyj Znak”- la marchiatura delle calzature	pag. 5
Marchio “Čestnyj Znak”- la marchiatura dei tabacchi	pag. 8
Marchiatura univoca dei prodotti farmaceutici medicinali	pag. 9
Marchiatura di prodotti fabbricati al di fuori dell’UEE	pag. 9
Marchiatura dell’abbigliamento in pelliccia naturale	pag. 11

IL NUOVO SISTEMA DI MARCHIATURA IDENTIFICATIVA “UNIVOCA” NELLA FEDERAZIONE RUSSA

Adozione del nuovo sistema di marchiatura

Con la Legge federale del 31 dicembre 2017 n. 487-FZ sono state apportate modifiche alla Legge federale del 28 dicembre 2009 n. 381-FZ “*Sui principi della regolamentazione statale del commercio nella Federazione Russa*”, le quali pongono le basi per l’introduzione del sistema di marchiatura identificativa “univoca” dei prodotti nella Federazione Russa, iniziativa che si inserisce tra i provvedimenti del Governo russo mirati alla lotta alla contraffazione e alla tutela della proprietà intellettuale.

Il modello di funzionamento di tale sistema di marchiatura, che consentirà di tracciare il percorso produttivo di ogni prodotto dal momento della fabbricazione/importazione in Russia sino al momento della vendita al dettaglio, è stato adottato dal Governo della Federazione Russa con l’Ordinanza del 28 aprile 2018 n. 791-p e un primo elenco di prodotti per cui la stessa sarà obbligatoria è stato adottato sempre dal Governo della Federazione Russa con l’Ordinanza del 28 aprile 2018 n. 792-p.

In particolare, in base alle norme vigenti il sistema diverrà obbligatorio, con scadenza diverse nel corso del 2019, per i seguenti prodotti elencati nella suddetta Ordinanza del 28 aprile 2018 n. 792-p.

	Gruppi di prodotti	Codice OKPD 2	Codice TN VED	Entrata in vigore
1.	Tabacchi	12.00.11	2402	1° marzo 2019
2.	Profumi e deodoranti	20.42.11	3303 00	1° dicembre 2019
3.	Pneumatici e pneumatici in gomma nuovi	22.11.11 22.11.12 22.11.13 22.11.14 22.11.15 22.11.20	4011	1° dicembre 2019
4.	Indumenti, compresi gli indumenti da lavoro, realizzati in vera pelle o in materiale composito	14.11.10	4203 10 000	1° dicembre 2019
5.	Camicette, bluse e bluse lavorate a mano o a macchina, per donne o ragazze	14.14.13	6106	1° dicembre 2019

6.	Cappotti, car coat, mantelle, impermeabili, giacche (incluse giacche da sci), giacche a vento, giacche e prodotti simili per uomo o ragazzo	14.13.21	6201	1° dicembre 2019
7.	Cappotti, car coat, mantelle, cappotti, giacche (incluse giacche da sci), giacche a vento, giacche e prodotti simili per donne o ragazze	14.13.31	6202	1° dicembre 2019
8.	Biancheria da letto, da tavola, da bagno e cucina	13.92.13 13.92.14	6302	1° dicembre 2019
9.	Prodotti per calzature	15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21 15.20.29 15.20.31 15.20.32 32.30.12	6401 6402 6403 6404 6405	1° luglio 2019
10.	Fotocamere (tranne le telecamere), lampade flash e flash	26.70.12 26.70.14 26.70.17 26.70.19	9006	1° dicembre 2019

Composizione della marchiatura secondo il modello legislativo

In base al modello adottato mediante i sopra citati provvedimenti legislativi, la marchiatura identificativa si compone di **due codici**, un **codice identificativo univoco** e un **codice di verifica**. Il codice identificativo contiene il riferimento alla posizione merceologica di uno specifico prodotto all'interno del catalogo unico dei prodotti soggetti a marchiatura identificativa e un codice identificativo unico relativo all'esemplare del prodotto. Il codice di verifica è composto, invece, mediante il supporto di sistemi crittografici.

Il Ministero dell'Industria e del Commercio è competente per il coordinamento dell'iniziativa e il Ministero per lo Sviluppo della Cifatura è incaricato di controllare il funzionamento del sistema informativo nonché l'attività svolta dall'Operatore di sistema, società russa incaricata anzitutto di creare, sviluppare e operare il sistema stesso.

Attualmente, l'Operatore di sistema è la società russa **ООО "Operator-CRPT"** (in russo "ООО "Оператор-ЦРПТ"), a cui sono affidati i compiti, tra l'altro, di (i) assicurare l'inserimento degli operatori economici nel sistema informativo, curandone un apposito registro, (ii) assicurare la ricezione da parte degli operatori economici dei codici di marchiatura e identificazione nonché (iii) curare la conservazione, organizzazione ed elaborazione dei dati inerenti il sistema di marchiatura.

Sperimentazioni in corso

Il nuovo sistema di marchiatura è in fase di sperimentazione, su base volontaria, su alcune delle categorie di prodotti elencati nell'Ordinanza n. 792-p.

In particolare, a partire dal 15 gennaio 2018 e sino al 28 febbraio 2019, la nuova marchiatura sarà in fase di sperimentazione sui tabacchi; al riguardo, in data 25 dicembre 2017, il Ministero dell'Industria e del Commercio ha adottato raccomandazioni metodologiche per i partecipanti alla sperimentazione, in cui vengono fornite le prime informazioni circa i dati da riportare nella marchiatura nonché alcune indicazioni tecniche relative alle modalità e ai requisiti tecnici della marchiatura stessa nonché alle autorità e gli enti preposti alla gestione del sistema.


Parimenti, dal 1° giugno 2018 e sino al 30 giugno 2019, sarà in corso la sperimentazione anche per i prodotti del settore delle calzature. A questi fini, in data 3 settembre 2018, il Ministero dell'Industria e del Commercio ha adottato specifiche raccomandazioni metodologiche per la suddetta sperimentazione.

Le suddette raccomandazioni per il settore dei tabacchi e per il settore delle calzature presentano taluni aspetti analoghi; ciò nonostante, le stesse presentano differenze nelle indicazioni tecniche relative ai supporti da utilizzare per la marchiatura.

A questo proposito, è opportuno notare che **le suddette raccomandazioni hanno una portata limitata alle rispettive sperimentazioni in corso** e, ad oggi, **non** risultano recepite da alcuna norma che ne stabilisca la definitività. Si consiglia, pertanto, di verificare sempre, a tempo debito, la conformità della marchiatura ai requisiti di legge tramite consulenti specializzati.

Il marchio "Čestnyj Znak" – la marchiatura delle calzature

In base alle indicazioni contenute nelle raccomandazioni del Ministero dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, l'Operatore di sistema ha elaborato il sistema di marchiatura denominato "Čestnyj Znak" (lett. in italiano "marchio di correttezza").



Fonte (tradotta in italiano): <https://chestnyznak.ru/en/>

In particolare, la marchiatura per le calzature si compone dei seguenti dati:

- I° gruppo: il numero identificativo del prodotto in base alla nomenclatura internazionale (GTIN – Global Trade Item Number), composto da 14 caratteri e rilasciato dall'associazione GS1. Al fine di ottenere il numero GTIN, pertanto, l'operatore economico è tenuto ad iscriversi all'associazione GS1, ove non ne sia già membro;
- II° gruppo: il numero identificativo di serie del prodotto, composto da 13 caratteri alfanumerici, che può essere "generato" dall'Operatore di sistema oppure dallo stesso operatore economico partecipante alla sperimentazione tramite un apposito programma;
- III° gruppo: prime quattro cifre del codice TN VED attribuito al prodotto oggetto di marchiatura;
- IV° gruppo: il codice di verifica, composto da 4 simboli cifrati e generato, su richiesta dell'operatore economico, dall'Operatore di sistema mediante tecnologia crittografica.
- V° gruppo: la firma elettronica, composta da 88 simboli cifrati, fornita dall'Operatore di sistema a completamento del codice di verifica di cui al punto precedente.

La lunghezza complessiva del codice di marchiatura è di 123 caratteri cifrati, di cui 31 sono quelli effettivamente leggibili dall'uomo (gruppi I, II e III), che compongono il codice identificativo univoco del prodotto (denominato sGTIN, Serialised Global Trade Item Number).

La marchiatura assume la forma di **codice a barre bidimensionale** per la lettura meccanica con funzioni equivalenti o superiori a quelle del DataMatrix ECC200, nel rispetto degli standard tecnici previsti dal GOST R ISO/IEC 16022-2008 per i **DataMatrix**.

La marchiatura **può** inoltre contenere una sequenza univoca supplementare sotto forma di:

- codice a barre bidimensionale per la lettura meccanica in conformità al GOST R ISO/IEC 18004-2015 (**QR Code**); oppure
- **chip trasmettitore a frequenza registrata (RFID)** avente le caratteristiche tecniche (bande di frequenza, protocollo di trasmissione, capacità di memoria, temperature di conservazione e funzionamento) previste dalle raccomandazioni.

Al momento non vi sono disposizioni precise sul punto di applicazione del codice di marchiatura. Nella fase di sperimentazione, infatti, i partecipanti possono decidere di apporre tale codice sull'imballaggio primario, sull'etichetta oppure sul prodotto stesso.

Per quanto concerne la dimensione del DataMatrix, quest'ultimo dovrebbe avere una misura minima di 0.255 mm e una misura massima di 0.615 mm, con i seguenti requisiti di qualità consigliati:

- applicazione di livello di qualità classe C o superiore in conformità ai parametri standard ISO 15415 (GOST R ISO/MAC 15415-2012), GOST R ISO 22742-2006;
- applicazione di un timbro mediante l'utilizzo di un metodo di correzione degli errori ECC-200;
- utilizzo del codice ASCII in base allo standard del GOST R ISO/IEC 16022-2008 (DataMatrix) o GOST R ISO/IEC 18004-2015 (QR Code).

In base alle raccomandazioni, la marchiatura dell'imballaggio terziario non è obbligatoria; ove tuttavia si decida di apporre la marchiatura anche a tale imballaggio, sarà necessario rispettare i requisiti tecnici previsti dalle medesime raccomandazioni.

La marchiatura dei prodotti viene effettuata (i) in caso di produzione del prodotto, prima della spedizione dal luogo di fabbricazione del prodotto, (ii) in caso di importazione nella Federazione Russa, prima dell'espletamento delle pratiche doganali di immissione per consumo interno o reimportazione, oppure (iii) in caso di importazione dal territorio doganale dell'Unione Economica Euroasiatica, prima dell'attraversamento della frontiera della

Federazione Russa.

Al fine di ottenere il numero identificativo del prodotto (GTIN), gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel sistema informatico dell'associazione GS1 una serie di informazioni tra cui:

- modello del produttore, che deve coincidere con il numero del modello indicato nel certificato o nella dichiarazione di conformità;
- paese di produzione;
- tipo di calzatura;
- tipi di materiale utilizzati per le varie parti della calzatura;
- marchio commerciale;
- INN del produttore russo o INN dell'importatore.

In caso di importazione in Russia di prodotti da Paesi che non fanno parte dell'Unione Economica Euroasiatica, l'inserimento dei suddetti dati nel sistema informativo della marchiatura potrà essere effettuata dagli operatori economici successivamente all'espletamento delle pratiche doganali di immissione per consumo interno o reimportazione, ma prima che essi siano messi in vendita.

Il marchio “Čestnyj Znak” – la marchiatura dei tabacchi

Le raccomandazioni fornite dal Ministero dell'Industria e del Commercio in merito alla sperimentazione della marchiatura sui tabacchi sono precedenti all'adozione del modello di marchiatura da parte del Governo della Federazione Russa con l'Ordinanza n. 792-p e risultano meno dettagliate rispetto alle raccomandazioni inerenti la sperimentazione sulle calzature. Ciò nonostante, anche la sperimentazione sui tabacchi è gestita dal medesimo Operatore di sistema e, pertanto, con modalità e forme analoghe.

Il codice di marchiatura si compone infatti di:

- un numero identificativo del prodotto in base alla nomenclatura internazionale GS1, composto da 14 caratteri;
- un codice identificativo del pacchetto di prodotto, composto da 7 simboli cifrati;
- un codice di verifica, composto da 8 simboli cifrati e generato, su richiesta dell'operatore economico, dall'Operatore di sistema mediante tecnologia crittografica.

Sono, inoltre, previsti standard per la marchiatura delle “stecche” di pacchetti nonché degli imballaggi per il trasporto.

La marchiatura può essere apposta, alternativamente, nelle seguenti forme:

- codice a barre bidimensionale apposto su pacchetto singolo in formato DataMatrix;
- codice a barre bidimensionale apposto su “stecca” di pacchetti in formato GS1-DataMatrix;
- codice a barre monodimensionale apposto sull’imballaggio da trasporto in formato GS1-128.

Marchiatura univoca dei prodotti farmaceutici medicinali

Con Ordinanza del 24 gennaio 2017 n. 62, il Governo della Federazione Russa ha avviato la sperimentazione della marchiatura per taluni prodotti farmaceutici ad uso medico, al fine di combatterne la produzione, importazione e distribuzione illegale.

La sperimentazione è iniziata il 1° febbraio 2017 e durerà sino al 31 dicembre 2019. La marchiatura diverrà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2020.

In data 23 aprile 2018, il Ministero della Salute della Federazione Russa ha adottato apposite raccomandazioni per la partecipazione alla sperimentazione e, con provvedimento del 28 agosto 2018, la gestione di quest’ultima è stata affidata alla medesima società OOO “Operator-CRPT”; la sperimentazione, pertanto, è in corso con forme analoghe a quelle sui tabacchi e sulle calzature, sebbene i prodotti farmaceutici non siano citati nell’elenco dei prodotti di cui all’Ordinanza n. 792-p.

La marchiatura di prodotti fabbricati al di fuori dell’Unione Economica Euroasiatica e importati nella Federazione Russa

Anzitutto, è opportuno premettere che in base alle raccomandazioni emesse dal Ministero per le sperimentazioni della marchiatura sui tabacchi e sulle calzature, gli operatori economici che possono partecipare a tali iniziative parrebbero essere soltanto i produttori, gli importatori e i commercianti all’ingrosso e al dettaglio locali.

Ciò nonostante, in base alle informazioni disponibili alla data odierna, non è chiara la procedura che un produttore estero debba seguire al fine di marciare i prodotti destinati all’importazione in Russia, qualora lo stesso produttore estero non abbia una presenza stabile nella Federazione Russa (ad esempio, una filiale o una società controllata di diritto russo).

Molto probabilmente, il produttore estero non sarà in grado di procedere autonomamente all'ottenimento dei codici per la marchiatura dall'Operatore di sistema, dovendosi pertanto affidare ad un apposito Centro di etichettatura e marchiatura (CEM) abilitato oppure ad un operatore russo registrato nel sistema informativo dell'Operatore di sistema, che agisca quale importatore,

In particolare, il soggetto russo agente quale importatore potrà richiedere all'Operatore di sistema l'emissione dei codici, precisando che si tratta di beni acquistati dall'estero destinati all'importazione in Russia, e una volta ottenuti tali codici potrà inviare al produttore estero la marchiatura sotto forma di schema o di etichetta già stampata da applicare ai prodotti.

Quanto ai CEM, ad oggi, non vi sono strutture autorizzate dall'Operatore di sistema attive al di fuori della Federazione Russa, né il Ministero o l'Operatore di sistema stesso hanno fornito chiarimenti in merito al loro coinvolgimento da parte di produttori esteri.

Ciò premesso, al fine di partecipare alla sperimentazione un operatore dovrà inviare un'apposita richiesta all'Operatore di sistema, il quale provvederà a stipulare un apposito contratto con tale soggetto e ad inserirlo nel sistema informativo, a fornendogli altresì la firma elettronica nonché il supporto e la consulenza necessari al fine di approntare le strumentazioni necessarie alla marchiatura.

Successivamente, al fine di ottenere l'emissione dei codici, il soggetto dovrà inviare all'Operatore di sistema un'istanza in formato digitale inerente la produzione e l'emissione di sistemi di identificazione oppure di codici di verifica recante, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- denominazione dell'operatore richiedente;
- numero di identificazione del contribuente (INN) dell'operatore richiedente;
- codice TN VED dei prodotti;
- modalità di immissione in commercio delle merci nella Federazione Russa (importazione/produzione nella Federazione Russa);
- quantità di sistemi di identificazione o codici di verifica soggetti a produzione;
- forma del sistema di identificazione (stampato, se codificato; adesivo, su cartellino se etichettato);
- dati relativi alla merce (GTIN) nella quantità sufficiente per la generazione del codice di marchiatura;

Qualora l'operatore richiedente si affidi ad un CEM per la produzione della marchiatura, l'istanza di dovrà altresì recare l'indicazione dei dati inerenti tale CEM.

L'Operatore di sistema è tenuto ad esaminare l'istanza entro un periodo massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla relativa data di deposito e può rigettarla esclusivamente in alcuni casi tassativamente previsti dalle raccomandazioni.

Una volta approvata l'istanza, l'Operatore di sistema genera il codice di verifica oppure fabbrica il sistema di identificazione, a seconda delle esigenze dell'operatore richiedente, notificando elettronicamente nel sistema informativo ogni fase di lavorazione dell'istanza (approvazione dell'istanza, elaborazione dei codici, produzione dei sistemi di identificazione).

Nel caso in cui l'operatore richiedente abbia optato per la produzione autonoma del sistema di identificazione, l'Operatore di sistema dovrà fornirgli i codici entro 3 giorni lavorativi dal giorno dell'approvazione della relativa istanza.

Infine, è opportuno notare che in fase di sperimentazione l'emissione dei codici di marchiatura è effettuata dall'Operatore di sistema a titolo gratuito; ciò nonostante, a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di marchiatura, l'Operatore di sistema prevede che il costo della marchiatura per prodotto ammonterà a circa 1,5-2 rubli, di cui circa 50 copechi in relazione alla predisposizione ed emissione dei codici.

Marchiatura dell'abbigliamento in pelliccia naturale

Per completezza, si ricorda anche che, con provvedimento dell'11 agosto 2016 n. 787, il Governo della Federazione Russa ha avviato un progetto pilota di sperimentazione, su base obbligatoria, della marchiatura con sistemi di identificazione e controllo su prodotti di abbigliamento e altri accessori fabbricati in pelliccia naturale.

Tale marchiatura è, pertanto, obbligatoria per tutti gli operatori economici impegnati nella fabbricazione o nella commercializzazione di prodotti in pelliccia naturale, a partire dal 16 agosto 2016. La società incaricata di gestire il sistema informativo e produrre le marchiature, su richiesta degli operatori economici, è AO "Goznak".

La marchiatura dei prodotti in pelliccia naturale avviene mediante l'apposizione di una etichetta recante elementi poligrafici di protezione contro la falsificazione e un chip radiotrasmettente, contenente il numero di identificazione globale del singolo prodotto, che consente di identificare e verificare quest'ultimo all'interno del sistema informativo curato da Goznak.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito alla marchiatura univoca è possibile consultare il sito ufficiale dell'Operatore di sistema, <https://chestnyznak.ru/en/>, ovvero con riferimento alla marchiatura dei capi di abbigliamento in pelliccia il sito della società AO Goznak, <https://goznak.ru/en/>, entrambi disponibili anche in lingua inglese.